



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2894**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura). Articoli 96 e 97: Modalità, livello di contribuzione e criteri per la concessione di sovvenzioni per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio e dell'ambiente naturale, nonché per la gestione forestale e per la valorizzazione della filiera foresta - legno.

Il giorno **27 Dicembre 2012** ad ore **15:00** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica

Nella legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura) il tema del governo del territorio forestale e montano è affrontato e sviluppato all'interno di una visione unitaria, che coniuga e contempera le esigenze di sviluppo economico con quelle di conservazione e valorizzazione delle risorse, assicurando, in ogni caso, adeguati livelli di stabilità e di efficienza funzionale del sistema integrato costituito da suolo e soprassuolo e, quindi, di sicurezza per le popolazioni.

Al fine di assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi sia di stabilità fisica, di conservazione e di miglioramento della qualità del territorio forestale e montano, del patrimonio ecologico, naturalistico, paesaggistico ed ambientale, sia di valorizzazione e sviluppo socio-economico della montagna sono state individuate, nella legge in parola, soluzioni, strumenti, azioni, ponendo attenzione, nel contempo, all'esigenza di efficacia e a quella di un razionale ed attento utilizzo delle risorse economiche ed umane.

In particolare, il titolo IX, trasversalmente alle varie materie trattate nella legge provinciale n. 11 del 2007, individua gli strumenti di attuazione, dagli interventi agli incentivi, funzionali ad assicurare la realizzazione delle finalità individuate dalla legge stessa.

Cardine del sistema di sostegno economico – finanziario delineato dal titolo IX della legge provinciale n. 11 del 2007 sono gli articoli 96 e 97.

L'articolo 96 (Sovvenzioni per la salvaguardia e valorizzazione del territorio e dell'ambiente naturale) prevede che la Provincia sostenga e sovvenzioni una serie di interventi (interventi di miglioramento ambientale, redazione di piani di gestione ed interventi previsti all'interno dei siti e delle zone di importanza comunitaria) per conseguire le finalità della legge, garantendo la conservazione ed il miglioramento del territorio, del patrimonio ecologico, del paesaggio e dell'ambiente. E' previsto inoltre che i proprietari, gli usufruttuari o i conduttori di aree sulle quali l'imposizione di vincoli comporti un'utilizzazione agricola o forestale diversa da quella in atto abbiano titolo, per un massimo di 7 anni dall'istituzione dei vincoli, ad ottenere dalla Provincia un contributo.

Sempre l'art. 96 della sopra citata legge stabilisce che per sostenere la rete di riserve la Provincia finanzia la redazione dei piani di gestione previsti dall'articolo 47 e le iniziative, le azioni, i progetti, gli interventi previsti dall'accordo di programma o dal piano di gestione della rete, anche solo adottato, realizzato dai soggetti pubblici o privati individuati dall'accordo o dal piano di gestione. La Provincia può finanziare anche le spese necessarie per il coordinamento e la conduzione della rete di riserve.

Nello stesso articolo è previsto che con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i livelli di contribuzione, i criteri e le modalità per la concessione e per l'erogazione delle sovvenzioni, anche tramite bandi. Con riferimento alle reti di riserve la Giunta provinciale individua i criteri per la determinazione dei finanziamenti, le tipologie di interventi e attività finanziabili, le modalità per la presentazione delle domande, la determinazione della spesa ammissibile, l'erogazione dei finanziamenti e la rendicontazione della spesa.

Per i finanziamenti e i contributi di minore rilevanza la Giunta provinciale può individuare criteri e modalità semplificati, prevedendo anche che siano disposti in via forfettaria, oppure sulla base delle spese già effettuate. I contributi e i finanziamenti possono essere concessi anche in annualità, con modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

Parallelamente, l'articolo 97 (Sovvenzioni per la gestione forestale e per la valorizzazione della filiera foresta – legno) prevede che la Provincia, al fine di promuovere le attività di gestione forestale, nonché per favorire lo sviluppo della filiera foresta – legno e ridurre altresì la concentrazione di carbonio nell'atmosfera, sostenga e sovvenzioni una molteplicità di interventi, tra i quali si segnalano da un lato quelli volti a consolidare la stabilità dei terreni contro i rischi di erosione, a riequilibrare i popolamenti forestali, a prevenire e difendere i boschi dagli incendi e da avversità biotiche o abiotiche, dall'altro quelli diretti in vario modo alla utilizzazione, lavorazione e commercializzazione del legno quale materia prima rinnovabile per gli impieghi nel settore pubblico, nel campo artigianale, industriale e soprattutto energetico, anche attraverso il finanziamento di appositi progetti volti al miglioramento tanto dei processi produttivi, quanto della produzione di energia.

Parimenti, il sostegno finanziario della Provincia si estende ad ulteriori azioni, quali le attività di uso e commercializzazione degli altri prodotti forestali, anche non legnosi, le attività selvicolturali effettuate secondo criteri di gestione forestale sostenibile, la realizzazione e la manutenzione delle infrastrutture forestali, la redazione dei piani di gestione forestale dei beni silvo-pastorali, mentre un sostegno specifico è previsto per la selvicoltura di montagna.

Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui al suddetto articolo 97, in particolare, i proprietari dei terreni o i soggetti cui è affidata la gestione o le forme associative, anche miste pubblico-private, previste dall'articolo 59 della L.P. n. 11/2007. Nell'erogazione delle suddette sovvenzioni sono favoriti gli interventi da realizzare in aree boscate certificate, le forme di gestione associata ed i proprietari la cui gestione è attuata sulla base dei piani previsti dall'articolo 57 della L.P. n. 11/2007.

Anche l'articolo 97 demanda ad una delibera della Giunta provinciale la definizione delle modalità, del livello di contribuzione e dei criteri per la concessione degli incentivi ivi previsti, diversi da quelli di cui ai commi 4 e 5, assicurando priorità a quelli da realizzare in aree boscate certificate, alle forme di gestione associata e ai soggetti le cui proprietà sono gestite sulla base dei piani di cui all'articolo 57 della legge provinciale citata.

Peraltro, nella concessione dei contributi previsti da entrambi gli articoli 96 e 97, si prevede che la Provincia attivi, per quanto possibile, fondi dello Stato e dell'Unione europea, anche attraverso progetti di carattere interregionale e internazionale. Occorre inoltre evidenziare che le sovvenzioni previste dagli articoli 96 e 97 non sono cumulabili con altre concesse per le stesse finalità dalla Provincia.

La presente deliberazione pertanto costituisce la deliberazione prevista dalla L.P. 11/07 per la erogazione delle sovvenzioni di cui sopra, e definisce la fissazione delle modalità, dei criteri e dei livelli di contribuzione, nel rispetto della relativa disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Essa pertanto è volta alla notificazione alla Comunità europea delle misure previste dalla L.P. 11/07 e, in considerazione del fatto che al fine di consentire temporaneamente la concessione dei contributi provinciali, nel rispetto dei limiti

previsti dal regime di “de minimis”, di cui al Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15.12.2006, la Giunta provinciale, con deliberazione 25.05.2012 n. 1043, aveva definito i livelli di contribuzione, i criteri e le modalità per la concessione e per l'erogazione delle sovvenzioni ai sensi del solo articolo 96 della legge provinciale n. 11/2007, la presente deliberazione, nel momento in cui diverrà efficace, a seguito dell'avvenuta notificazione, sostituirà integralmente la citata deliberazione di Giunta provinciale n. 25.05.2012 n. 1043.

Nel merito, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è stato elaborato un documento relativo a “sovvenzioni per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio e dell'ambiente naturale, nonché per la gestione forestale e per la valorizzazione della filiera foresta - legno”.

Tale documento è suddiviso in tre parti recanti:

- A) “Quadro degli interventi”;
- B) “Disposizioni generali”;
- C) “Disposizioni specifiche per Tipologia”.

Nella parte denominata “Quadro degli interventi”, sono elencate tutte le tipologie di azioni sovvenzionabili ai sensi degli articoli 96 e 97 della L.P. 11/2007 nell'ambito della gestione per la salvaguardia e valorizzazione del territorio e dell'ambiente naturale, nonché per la gestione forestale e per la valorizzazione della filiera foresta - legno, con l'indicazione, per ciascuna tipologia, dei riferimenti normativi che ne costituiscono altresì la fonte di finanziamento, con evidenziate le tipologie per le quali si prevede comunque l'applicazione del regime dei “de minimis”. Tra le suddette tipologie di azioni sovvenzionabili, il “Quadro degli interventi” riporta anche quella particolare riferita alle reti di riserve.

Si evidenzia che è stata tuttavia esclusa l'ipotesi di contribuzione prevista dal comma 3 dell'articolo 96, in quanto le aree sottoposte al regime di gestione speciale di cui all'articolo 31, comma 3, della legge provinciale n. 11 del 2007 non sono ancora state attivate.

Si rimarca che al fine di evitare il cumulo con altre agevolazioni per le stesse finalità, le tipologie di azioni elencate nel suddetto “Quadro degli interventi” sono sovvenzionabili ai sensi degli articoli 96 e 97 della L.P. 11/2007 a condizione che non siano finanziabili attraverso il Piano di sviluppo rurale (PSR) o in alternativa attraverso altri strumenti di sostegno economico. Sono fatti salvi i progetti, anche di carattere interregionale o internazionale, che accedono a fondi dello Stato o dell'Unione europea a seguito di procedure selettive.

Le “Disposizioni generali” riguardano:

- le strutture provinciali competenti per l'istruttoria e le priorità ai fini della determinazione della misura della sovvenzione;
- le spese generali ammissibili nei limiti percentuali indicati, rappresentate da spese tecniche relative alla progettazione, alla direzione lavori, allo stato di avanzamento, alla assistenza dei lavori, alla contabilità, allo stato finale, al piano per la sicurezza e a eventuali perizie geologiche;
- la procedura attraverso cui l'interessato può presentare la domanda per il riconoscimento della sovvenzione, salvo quanto ulteriormente specificato nei bandi;
- la documentazione necessaria, salvo quanto ulteriormente indicato nei bandi e nelle schede delle “Disposizioni specifiche per Tipologia”;
- le modifiche progettuali e le varianti consentite;

- i controlli e le sanzioni.

Le “Disposizioni generali” non riguardano le sovvenzioni alle reti di riserve, ai sensi dell’articolo 96, commi 4 e 4 bis, fatto salvo che per quanto al punto 10 delle medesime.

Nelle “Disposizioni specifiche per Tipologia” sono previste, per ciascuna tipologia di intervento, ognuna descritta in una specifica scheda, le spese ammissibili, gli aventi diritto, i requisiti e le condizioni per l’accesso ai finanziamenti, il livello della sovvenzione per singolo beneficiario, i criteri di priorità, nonché la documentazione specifica richiesta sia per la presentazione della domanda che per la liquidazione.

Si precisa, in merito, che le singole tipologie di azioni sovvenzionabili, eccettuata - ai sensi dell’articolo 96, comma 4 bis, secondo periodo - quella particolare relativa alla reti di riserve, dovranno essere individuate annualmente dalla Provincia attraverso i relativi bandi, stabilendo l’importo complessivo della sovvenzione per ciascuna tipologia di intervento nel rispetto dei limiti minimi e massimi previsti dalla presente deliberazione compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili in bilancio e tenuto conto di quanto stabilito dagli atti di programmazione dell’Ente. I bandi determineranno inoltre i criteri di priorità tra gli elementi di valutazione definiti nell’allegato alla presente deliberazione al fine di stabilire l’ordine di finanziamento delle istanze pervenute.

Con riferimento alle reti di riserve, con la presente deliberazione della Giunta provinciale sono individuati le spese ammissibili e le limitazioni, i soggetti ammessi alle sovvenzioni, il livello delle stesse, la documentazione da allegare alla domanda e quella per la liquidazione e per la rendicontazione; a seguito della presente deliberazione, per quanto non già specificamente previsto dalla scheda TR relativa alle Reti di riserve contenuta nell’allegato parte integrante alla presente deliberazione, con specifico provvedimento saranno indicati, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili in bilancio e tenuto conto di quanto stabilito dagli atti di programmazione, gli ulteriori criteri di dettaglio per la determinazione dei finanziamenti, le tipologie di interventi e attività finanziabili, le modalità per la presentazione delle domande, la determinazione della spesa ammissibile, l'erogazione dei finanziamenti e la rendicontazione della spesa.

Il presente provvedimento è stato inviato alle strutture di staff, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 22 gennaio 2010 n. 40, per l’acquisizione dei relativi pareri e le osservazioni formulate nei pareri medesimi sono state sostanzialmente accolte.

Dato atto, pertanto, che la procedura seguita è conforme alle direttive per l'esame preventivo di atti riguardanti l'adozione di criteri generali di finanziamento, stabilite dalla Giunta provinciale con la citata deliberazione n. 40/2010.

Ritenuto di proporre l’approvazione del documento allegato alla presente deliberazione, contenente i livelli di contribuzione, i criteri e modalità per la concessione e l’erogazione delle sovvenzioni previste dagli articoli 96 e 97 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11, così come sopra riassunti.

Atteso, infine, che gli effetti della presente deliberazione decorrono dall'anno finanziario successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte

della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea;

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura), ed in particolare gli articoli 96 e 97;
- visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea entrato in vigore in data 01.12.2009;
- visto il Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE;
- visto il Regolamento (CE) n. 794/2004 e ss.mm. della Commissione del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale 22 gennaio 2010 n. 40, recante: "Modifica dei criteri e delle modalità per l'esame preventivo di piani pluriennali di settore, progetti, programmi annuali e altri atti a contenuto programmatico, deliberazioni concernenti criteri generali aventi un impatto procedurale e organizzativo, nonché di atti riguardanti l'adozione di criteri generali di finanziamento, approvati con deliberazione n. 366 del 2004";
- visti i pareri del Dipartimento Affari Finanziari e Programmazione dd. 09.08.2012, prot. n. PAT/D317-2012-457776 e dd. 30.10.2012, prot.n. PAT/D317-2012-615927, del Dipartimento Affari istituzionali e legislativi dd. 13.08.2012, prot. n. I008/2012/461323/1.3, del Servizio Semplificazione amministrativa dd. 10.08.2012, prot. n. S112/2012/459127/2.2/56-12 e del Servizio Europa dd. 31.08.2012, prot. n. S139/2012/489697/7.3-DS/lt;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare, secondo quanto esposto in premessa, i livelli di contribuzione, i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione delle sovvenzioni previste dagli articoli 96 e 97 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11, nonché i criteri per la determinazione dei finanziamenti, le tipologie di interventi e attività finanziabili, le modalità per la presentazione delle domande, la determinazione della spesa ammissibile, l'erogazione dei finanziamenti e la rendicontazione della spesa secondo quanto previsto dall'articolo 96, comma 4 bis della stessa legge per le reti di riserve, così come definiti nel documento allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di disporre che le tipologie di azioni elencate nel documento allegato al presente provvedimento sono sovvenzionabili ai sensi degli articoli 96 e 97 della L.P. 11/2007 a condizione che non siano finanziabili attraverso il Piano di sviluppo rurale (PSR) o in alternativa attraverso altri strumenti di sostegno economico. Sono fatti salvi i progetti, anche di carattere interregionale o internazionale, che accedono a fondi dello Stato o dell'Unione europea a seguito di procedure selettive;
3. di stabilire che le tipologie di azioni sovvenzionabili annualmente nell'ambito di quelle elencate nel documento allegato di cui al punto 1, eccettuate quelle relative alle reti di riserve ai sensi dell'articolo 96, comma 4 bis, secondo periodo, sono individuate dalla Provincia nei relativi bandi, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili in bilancio e tenuto conto di quanto stabilito dagli atti di programmazione dell'Ente;
4. di dare atto che i bandi di cui al punto 3 definiscono anche l'importo complessivo della sovvenzione per ciascuna tipologia di intervento, nel rispetto dei limiti minimi e massimi previsti nel documento allegato di cui al punto 1 compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili in bilancio e tenuto conto di quanto stabilito dagli atti di programmazione dell'Ente, e determinano i criteri di priorità tra gli elementi di valutazione definiti nell'allegato al fine di stabilire l'ordine di finanziamento delle istanze pervenute;
5. di stabilire che le reti di riserve sono sovvenzionabili dalla Provincia ai sensi dell'articolo 96, commi 4 e 4 bis, secondo periodo, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili in bilancio e tenuto conto di quanto stabilito dagli atti di programmazione dell'Ente;
6. di stabilire che, in attuazione e per quanto non già specificamente previsto dalla scheda relativa alle reti di riserve contenuta nel documento allegato di cui al punto 1, con specifico provvedimento sono indicati i criteri per la determinazione dei finanziamenti, le tipologie di interventi e attività finanziabili, le modalità per la presentazione delle domande, la determinazione della spesa ammissibile, l'erogazione dei finanziamenti e la rendicontazione della spesa;
7. di dare mandato al Dirigente del Dipartimento Territorio, ambiente e foreste di trasmettere alla Commissione Europea la documentazione e le informazioni relative al regime di aiuto ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
8. di dare atto che l'efficacia della presente deliberazione decorre dall'anno finanziario successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione europea, sulla base di quanto disposto dall'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
9. di dare atto che la presente deliberazione sarà adeguata agli eventuali atti della Commissione europea che introducano modificazioni al regime degli aiuti in oggetto;

10. di disporre che la deliberazione di Giunta provinciale 25.05.2012 n. 1043 cessa di applicarsi a decorrere dal giorno in cui il presente provvedimento diviene efficace, ai sensi del punto 8;
11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, anche per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

RM